

Bruxelles, 14.10.2019
COM(2019) 462 final

2019/0220 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione sulla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti, che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("l'accordo").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Mongolia

Obiettivo dell'accordo è instaurare un partenariato rafforzato tra l'UE, i suoi Stati membri e la Mongolia, nonché approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni. L'accordo, che creerà un quadro coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni tra l'UE e la Mongolia, è entrato in vigore il 1° novembre 2017.

2.2. Il comitato misto e il sottocomitato per il commercio e gli investimenti

Il comitato misto è istituito dall'articolo 56 dell'accordo. I suoi compiti principali sono: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo; b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi dell'accordo; c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi dell'accordo.

Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno, per dare attuazione ad aspetti specifici dell'accordo. Il comitato misto si riunisce a un livello sufficientemente elevato. Esso adotta il proprio regolamento interno e può istituire gruppi di lavoro specializzati per trattare questioni specifiche.

Il sottocomitato per il commercio e gli investimenti è istituito dall'articolo 28 dell'accordo. Esso assiste il comitato misto nello svolgimento dei suoi compiti, occupandosi di tutti gli aspetti della cooperazione in materia di commercio e investimenti.

2.3. L'atto previsto del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti

Il comitato misto adotta una decisione relativa all'adozione del proprio regolamento interno e di quello dei gruppi di lavoro specializzati. Il sottocomitato per il commercio e gli investimenti adotta una decisione relativa all'adozione del proprio regolamento interno ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è l'adozione, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 56, paragrafo 6, dell'accordo, del regolamento interno alla base dell'organizzazione del comitato misto nonché del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e gli investimenti e dei gruppi di lavoro specializzati, onde consentire l'attuazione dell'accordo.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione da assumere a nome dell'Unione dovrebbe consentire l'adozione del regolamento interno del comitato misto UE-Mongolia e di quello del sottocomitato per il commercio e gli

investimenti e dei gruppi di lavoro specializzati. La posizione dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto e il sottocomitato per il commercio e gli investimenti sono organi istituiti da un accordo, ossia dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra.

Gli atti che tali organi sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici poiché, a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto e il sottocomitato per il commercio e gli investimenti adottano decisioni vincolanti per le Parti.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Scopo degli atti previsti è promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo e agevolarne l'applicazione. Il regolamento interno del comitato misto riguarda il

¹ Causa C-399/12 Germania/Consiglio (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

funzionamento generale di un organismo istituito sulla base di un accordo. Pertanto, l'ambito di applicazione della decisione deve essere determinato alla luce dell'accordo nel suo complesso².

Nella fattispecie, la finalità e la componente preponderanti dell'accordo sono la cooperazione con un paese in via di sviluppo (articolo 209 del TFUE)³. Pertanto, la base giuridica appropriata deve essere l'articolo 209 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto ne stabilirà il regolamento interno e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

² Causa C-244/17 Commissione/Consiglio (Kazakistan), ECLI:EU:C:2018:662, punto 40.

³ Per quanto riguarda la portata della politica di sviluppo, si veda la causa C-377/12, Commissione/Consiglio (Filippine), punti 36-37.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("l'accordo"), è entrato in vigore il 1° novembre 2017.
- (2) L'articolo 56, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 56, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, può istituire gruppi di lavoro specializzati.
- (4) L'articolo 28, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
- (5) A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e gli investimenti stabilisce il proprio regolamento interno.
- (6) Al fine di garantire l'efficace attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto.
- (7) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti. La posizione dell'Unione nel comitato misto e nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti acclusi alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione sulla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto, che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto UE-Mongolia, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

La posizione sulla prevista adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e gli investimenti, che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti deve basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*